

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

Provincia di FOGGIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

Provincia di FOGGIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 – Oggetto della tassa
- Art. 3 – Soggetti passivi
- Art. 4 – Tipi di occupazione
- Art. 5 – Disciplina per il rilascio di concessione e/o autorizzazione
- Art. 6 – Revoca e decadenza della concessione e/o dell'autorizzazione
- Art. 7 – Occupazioni d'urgenza
- Art. 8 – Classificazione del Comune
- Art. 9 – Graduazione della tassa
- Art. 10 – Tariffe
- Art. 11 – Commisurazione della tassa
- Art. 12 – Denuncia e versamento della tassa
- Art. 13 – Riduzione della tassa
- Art. 14 – Esenzione dalla tassa
- Art. 15 – Rimborsi
- Art. 16 – Accertamenti, sanzioni, interessi e riscossione coattiva
- Art. 17 – Norme finali e di rinvio

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, nonché conformemente alle norme contenute nel D.Lgs. n. 507/1993, e nella L. n. 296/2006, disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Oggetto della tassa

1. In via generale, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
2. Sono altresì soggette alla tassa le occupazioni di cui all'art. 38, commi 2 e segg. D.Lgs. n.

507/1993.

Art. 3

Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 4

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito di rilascio di atto di concessione, di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno effettuate a seguito di rilascio di autorizzazione. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 30%. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario maggiorata del 20%.

4. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione della tassa dovuta avviene mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%. Per beneficiare di tale ulteriore riduzione, l'occupante deve provvedere alla sottoscrizione della convenzione stessa e al versamento di quanto dovuto prima del ritiro dell'autorizzazione ad occupare.

Art. 5

Disciplina per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni.

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante devono altresì richiedere il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, previo rilascio di idoneo permesso di occupazione.

Art. 6

Revoca e decadenza della concessione e/o dell'autorizzazione

1. La revoca della concessione o dell'autorizzazione dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

2. E' causa di decadenza della concessione o dell'autorizzazione il mancato pagamento della tassa e del canone di concessione, se dovuto. In seguito alla dichiarata decadenza, la tassa già assolta non sarà oggetto di rimborso da parte del Comune.

Articolo 7

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione e/o concessione, anche via fax. Lo stesso ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.

3. Il versamento della tassa dovrà avvenire in ogni caso entro due giorni dalla avvenuta comunicazione dell'occupazione di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

Art. 8

Classificazione del Comune

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Comune di Sant'Agata di Puglia appartiene alla quinta classe.

2. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con apposita deliberazione. Contestualmente dovranno essere modificate le tariffe, nei termini di legge previsti.

Art. 9

Graduazione della tassa

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

2. Il Comune di Sant'Agata di Puglia è suddiviso in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche di cui all'Allegato 1 del presente regolamento.

Art. 10

Tariffe

1. La tassa è determinata nelle misure minime e/o massime previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 D.Lgs. n. 507/1993.

2. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, D.Lgs. n. 507/1993 nelle seguenti proporzioni:

Prima categoria 100% (Centro abitato)

Seconda categoria 80% (Territorio C/le extra-centroabitato)

3. Le tariffe previste per l'applicazione della tassa sono adottate ai sensi del Regolamento delle Entrate e delle Sanzioni Amministrative in materia di Tributi Comunali e delle normativa vigente.

Art. 11

Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata in base all'effettiva superficie occupata, espressa in metri quadri o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore. Le superfici complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare non sono tassabili.

2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde

un'obbligazione autonoma, in unica soluzione, e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie, di cui all'art. 10, comma 2 del presente regolamento, ed in base alla classificazione delle strade e delle aree pubbliche di cui all'Allegato 1 del presente regolamento.

3. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta in relazione alla superficie occupata ed è graduata in rapporto alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa vigenti. Per gli ambulanti che operano nel mercato settimanale, il tempo di occupazione è convenzionalmente determinato in sette ore giornaliere.

Art. 12

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni ovvero cessazione nell'occupazione.

2. Negli stessi termini va effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno in cui la concessione è stata rilasciata. Negli anni successivi a quello del rilascio della concessione, e in mancanza di variazioni nell'occupazione, il versamento va effettuato entro il mese di gennaio dell'anno di imposizione.

3. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da

effettuarsi in concomitanza con il rilascio dell'autorizzazione.

4. I versamenti devono essere effettuati a mezzo di bollettino di conto corrente postale utilizzando esclusivamente il modello approvato dal Ministero delle Finanze.

5. In deroga all'art. 50, D.Lgs. n. 507/1993, il versamento della tassa dovuta per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti di cui all'art. 46, D.Lgs. n. 507/1993, è effettuato con le modalità stabilite ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera f), D.Lgs. n. 446/1997.

6. E' stabilito in € 5,00 l'ammontare al di sotto del quale la tassa non è dovuta.

Art. 13

Riduzione della tassa

1. Per le riduzioni concernenti la tassa per le occupazioni permanenti, si rinvia a quanto previsto dagli artt. 42 e 44, D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Per le riduzioni concernenti la tassa per le occupazioni temporanee, si rinvia a quanto previsto dall'art. 45, D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49, D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Oltre ai casi previsti dalla legge, sono esenti da tassazione:

a. le occupazioni permanenti realizzate con innesti o allacci a impianti d'erogazione di pubblici esercizi;

b. le occupazioni temporanee non eccedenti i dieci metri quadrati, realizzate in occasioni di manifestazioni od iniziative politiche.

c. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 15

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere il rimborso delle somme versate a titolo di tassa e non dovute con le modalità stabilite nel Regolamento delle Entrate e delle Sanzioni Amministrative in materia di Tributi Comunali vigente.

2. Non si procede all'esecuzione di rimborsi per importi comprensivi di tributo ed interessi complessivamente inferiori a € 5,00.

Art. 16

Accertamenti, sanzioni, interessi e riscossione coattiva

1. Per ciò che concerne l'attività di accertamento della tassa, le sanzioni e gli interessi applicati e le

modalità di riscossione coattiva, si rinvia al Regolamento delle Entrate e delle Sanzioni Amministrative in materia di Tributi Comunali vigente.

Art. 17

Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge nonché le norme regolamentari vigenti.

2. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2010.

TOSAP PERMANENTE

QUALSIASI NATURA	1^ Categoria	€ 21,98
	2^ Categoria	€ 17,56
CON TENDE SOLARI (riduzione al 30%)	1^ Categoria	€ 6,60
	2^ Categoria	€ 5,28
CON PASSI CARRABILI (riduzione al 50%)	1^ Categoria	€ 11,00
	2^ Categoria	€ 8,80
CON PASSI CARRABILI (riduzione al 50%: passi carrabili costruiti direttamente dal Comune e non utilizzabili di fatto o comunque non utilizzati)	1^ Categoria	€ 11,00
	2^ Categoria	€ 8,80
CON PASSI CARRABILI A RASO O PEDONALI Per un massimo di mq. 10	1^ Categoria	€ 11,00
	2^ Categoria	€ 8,80
ACCESSO AI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	1^ Categoria	€ 12,532
	2^ Categoria	€ 8,355
AUTOVETTURE TRASPORTO PUBBLICO	1^ Categoria	€ 22,00
	2^ Categoria	€ 17,56
Con innesti ed allacci		€ 38,683
Apparecchi distribuzione tabacchi	Centro abitato	€ 22,00
	Zona limitrofa	€ 17,56
	Sobborghi e periferie	€ 6,50
Distributori carburanti	Centro abitato	€ 69,629
	Zona limitrofa	€ 41,777
	Sobborghi e periferie	€ 23,211
	Frazioni	€ 11,603

ALTRE UTENZE	
Con utenze (ENEL, TELECOM etc)	Euro 0,729
Con utenze (ENEL, etc) inferiore a 800	Euro 56,839

TOSAP TEMPORANEA AMBULANTI	
Temporanea per 52 gg	Euro 12,240
Temporanea per 104 gg	Euro 24,479
Temporanea ambulanti permanenti	Euro 50,840

TOSAP TEMPORANEA

QUALSIASI NATURA	1^ Categoria	€ 1,80
	2^ Categoria	€ 1,50
dalle ore 6,00 alle ore 14,00	1^ Categoria	€ 1,80
	2^ Categoria	€ 1,50
dalle ore 14,00 alle ore 6,00	1^ Categoria	€ 1,80
	2^ Categoria	€ 1,50
oltre le 24 ore fino a 14 giorni	1^ Categoria	€ 1,80
	2^ Categoria	€ 1,50
oltre i 14 giorni interi	1^ Categoria	€ 1,26
	2^ Categoria	€ 1,05
con tende e simili (riduzione al 30%)	1^ Categoria	€ 1,26
	2^ Categoria	€ 1,05
fino a Km lineare entro 30 gg		€ 18,831
oltre il Km lineare entro 30 gg		€ 28,247
fino a Km lineare entro 90 gg		€ 24,479
oltre il Km lineare entro 90 gg		€ 36,719
fino a Km lineare tra 90 e 180 gg		€ 28,245
oltre il Km lineare tra 90 e 180 gg		€ 42,368
fino a Km lineare oltre 180 gg		€ 37,658
oltre il Km lineare oltre 180 gg		€ 56,487

N.B.: Per la Tosap temporanea le tariffe sopra indicate sono ridotte del 20% nel periodo dal 01/06 al 15/09. La predette riduzione viene applicata anche nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 4 del Regolamento.